

ACCORDI COMMERCIALI

vers. 4.0, 7.12.17

Con la presente scrittura privata fra:

- _____ con sede in _____
via/piazza _____ Partita iva _____, in persona del sig. _____

che dichiara di essere in possesso dei poteri necessari ai fini della sottoscrizione per presente accordo

(di seguito anche solo EROGATORE o IMPRESA);

- la Società "TreCuori S.p.a. Società Benefit" con sede in Viale Italia n° 160 – 31015 – Conegliano (TV), Partita IVA e Codice Fiscale 04740030285 e numero di iscrizione presso il Registro Aziende della provincia di Treviso : 363620 – in persona del Presidente del legale rappresentante Sig. Strim Fulvio, nato a Romanshorn (Svizzera) il 06/01/1971 e residente a Belluno (BL) in via Fratelli Rosselli n. 8, Codice Fiscale STRFLV71A06Z133I

(di seguito anche solo TreCuori);

Si definiscono gli accordi commerciali finalizzati a:

- a) Disciplinare l'emissione ed incasso dei **Buoni di Acquisto TreCuori** derivanti dal welfare Aziendale e/o Pubblico;
- b) Attivare iniziative di **Marketing Sociale** finalizzate alla promozione commerciale dell'IMPRESA.

Gli accordi per le attività sopra indicate, per quanto eventualmente non specificatamente previsto nel presente documento, fanno riferimento ai regolamenti di TreCuori emanati per ciascuna attività. Tale regolamenti sono scaricabili dalla sezione Regolamenti del sito www.trecuori.org.

L'EROGATORE/IMPRESA richiede che eventuali bonifici a suo favore derivanti dall'incasso di Buoni di Acquisto TreCuori vengano bonificati alle seguenti coordinate bancarie:

Codice IBAN Erogatore:

Presso lo stesso conto corrente verranno appoggiati i RID per gli eventuali pagamenti dell'Erogatore/Impresa relativi all'attività di Marketing Sociale.

Le parti eleggono quali rispettivi referenti amministrativi i seguenti soggetti:

Per Erogatore: sig./ra _____ Tel. _____ Mail _____
Per TreCuori: ufficio contabilità Tel. 0438-1918075 Mail: amministrazione@trecuori.org

Firmato in data _____, a _____

Timbro e firma dell'Erogatore

TreCuori S.p.a. Società Benefit

A) ACCORDO PER GESTIONE ED INCASSO BUONI DI ACQUISTO TRECUORI

PREMESSO

- che le Aziende, attraverso Piani di Welfare Aziendale, possono erogare ai propri lavoratori beni e servizi, nei limiti e con le modalità previste dall'Art. 51 del TUIR, senza che questo costituisca reddito da lavoro dipendente e quindi senza che il lavoratore e l'azienda siano soggetti al pagamento aggiuntivo di imposte e contributi;
- che l'Art. 51 comma 3 consente ai lavoratori di ottenere direttamente dall'azienda qualsiasi tipo di bene e servizio fino al limite massimo di 258,23 Euro per ciascun anno fiscale;
- che, come espressamente previsto dalla Circolare della Agenzia delle Entrate n° 28 del 15/06/2016, il lavoratore può ottenere beni e servizi anche ricevendo dall'azienda dei buoni rappresentativi dei beni e servizi dei fornitori;
- che TreCuori agisce in forza di un mandato conferitole da Aziende che attuano piani di Welfare per i propri lavoratori;
- che l'incarico conferito a TreCuori consiste nell'acquistare e pagare - in nome proprio, ma per conto delle singole Aziende - i beni e servizi richiesti dai lavoratori di ciascuna;
- che l'EROGATORE ha interesse a fornire beni e servizi incassandone il corrispettivo attraverso Buoni di Acquisto che gli verranno pagati direttamente da TreCuori per conto delle Aziende;
- che il Buono di Acquisto TreCuori è rappresentativo dei Beni e Servizi dei soggetti iscritti a TreCuori, ha uno specifico valore nominale, riporta una specifica data di scadenza (365 giorni dalla data di emissione), è nominativo, non può essere ceduto a terzi, né cambiato in denaro;
- che il Buono di Acquisto TreCuori è identificabile da un codice numerico univoco ed è associato ad un singolo lavoratore e ad una singola azienda; non è cedibile a terzi, può essere utilizzato una sola volta e solo dal lavoratore a cui è intestato;
- che l'Erogatore dichiara di aver preso visione della grafica dei buoni e di saperli riconoscere a semplice presentazione;
- che le parti dichiarano di aver preso visione delle modalità di gestione dei Buoni di Acquisto TreCuori, disciplinate dall'Art. 9 del "Regolamento per utilizzo ed incasso crediti Welfare".

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse e riferimenti al regolamento

Le premesse costituiscono patto e formano parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Le modalità di gestione dei Buoni di Acquisto TreCuori, citate anche in premessa, sono disciplinate dall'Art. 9 del "Regolamento per utilizzo ed incasso crediti Welfare" di cui le parti dichiarano di aver preso visione.

ART. 2 – Oggetto dell'accordo

- 2.1 L'Erogatore, con la sottoscrizione del presente accordo, riconosce i Buoni di Acquisto TreCuori come rappresentativi dei propri beni e servizi ed i forza di tale riconoscimento si impegna ad accettarli in pagamento, totale o anche parziale, delle spese effettuate dai clienti che li esibiscono;
- 2.2 TreCuori consegna ai lavoratori delle aziende che hanno attivato Piani di Welfare Aziendale dei Buoni di Acquisto riconoscibili dal Marchio TreCuori, tramite i quali il lavoratore può ottenere beni e servizi dagli erogatori che riconoscono ed accettano i Buoni di Acquisto TreCuori come rappresentativi dei propri beni e servizi;
- 2.3 TreCuori si impegna a garantire all'erogatore il pagamento del controvalore dei Buoni di Acquisto secondo le modalità previste al successivo Art. 4.

ART. 3 – Obblighi dell'Erogatore

- 3.1 L'erogatore, per tutta la durata del presente accordo, si impegna ad accettare i Buoni di Acquisto TreCuori a pagamento, totale o parziale, dei beni e servizi consegnati ai clienti intestatari dei Buoni;
- 3.2 L'erogatore provvederà alla registrazione dei Buoni di Acquisto ricevuti dai propri clienti attraverso la procedura indicata da TreCuori;
- 3.3 L'erogatore, una volta registrato un Buono di Acquisto, non lo può consegnare a terzi ove non indurre gli stessi in errore pensando che siano ancora spendibili;
- 3.4 L'erogatore è tenuto a conservare l'originale dei Buoni di Acquisto fino all'avvenuto pagamento. Quando ciò sia avvenuto l'erogatore può anche distruggere i Buoni di Acquisto.

ART. 4 – Garanzie, modalità di registrazione, notifiche e pagamento

- 4.1 TreCuori garantisce la copertura di tutti i buoni emessi ed il relativo pagamento agli erogatori che li avranno ricevuti e registrati;
- 4.2 I Buoni di Acquisto TreCuori saranno pagati all'erogatore, al loro valore nominale, senza l'addebito di commissioni, previa registrazione on line al link: www.trecuori.org/buoniacquisto

TreCuori S.p.a. Società benefit

Sede in Viale Italia, 160 - 31015 - Conegliano (TV)

Capitale Sociale € 272.400,00 - Cod. Fiscale e P. IVA 047400300285 - REA n. TV -363620

tel. 0438 1918075 – info@trecuori.org – www.trecuori.org

- 4.3 La procedura on-line darà immediata conferma della validità del buono e quindi della garanzia di pagamento;
- 4.4 Ogni giorno in cui un erogatore avrà registrato uno o più Buoni di Acquisto TreCuori, verrà inviata una mail con il riepilogo dei buoni incassati in quel giorno;
- 4.5 Il primo giorno di ogni mese verrà inviata una mail riepilogativa dei Buoni di Acquisto TreCuori registrati nel mese precedente;
- 4.6 Entro il giorno 15 di ogni mese TreCuori invierà ad ogni erogatore il bonifico corrispondente all'importo di tutti i buoni di acquisto registrati nel mese precedente;
- 4.7 Il sistema informatico TreCuori in corrispondenza di ogni pagamento emetterà un documento giustificativo del pagamento, **fuori campo IVA ai sensi dell'Art.2 comma 3 del DPR 633/72**. Tale documento verrà inviato via mail all'erogatore ed a TreCuori per le previste registrazioni contabili.

ART. 5 – Costi e Commissioni

L'erogatore non è tenuto a pagare alcuna commissione né a sostenere alcun costo connesso all'incasso dei Buoni di Acquisto. Ciò in forza del fatto che TreCuori addebita i costi del servizio di gestione dei Buoni di Acquisto all'Azienda che adotta il piano di Welfare Aziendale.

Art. 6 – Durata e risoluzione dell'accordo

Il presente accordo ha una durata di 12 mesi dalla firma e potrà essere tacitamente rinnovato di anno in anno fino alla disdetta di una delle parti.

L'eventuale risoluzione dell'accordo potrà avvenire per iniziativa di una delle parti ed avrà valore solo se comunicata per iscritto e con data certa (Raccomandata RR o PEC). La risoluzione dell'accordo avrà effetto dopo 30 giorni dalla comunicazione. La risoluzione dell'accordo, e ciò a prescindere da quale delle parti l'abbia promossa, non fa venire meno l'obbligo di TreCuori relativo al pagamento dei Buoni di Acquisto registrati dall'Erogatore prima della cessazione dell'accordo.

La risoluzione dell'accordo non comporta alcun costo né alcuna penale per le parti.

Firmato in data _____, a _____

Timbro e firma dell'Erogatore

TreCuori S.p.a. Società Benefit

B) ACCORDO DI PROMOZIONE COMMERCIALE TRAMITE MARKETING SOCIALE DI TRECUORI

In riferimento agli accordi intercorsi, preso atto ed espressamente accettate tutte le condizioni generali che regolano la partecipazione al circuito TreCuori allegate al presente documento, riepiloghiamo le condizioni della convenzione per l'attività di promozione commerciale.

Assunto che il Voucher è la dimostrazione dell'efficacia dell'attività di promozione, TreCuori consegnerà un numero congruo di Voucher all'Impresa la quale si impegna a distribuirli ai clienti che si dichiareranno membri del circuito TreCuori (possessori di tessera fisica o digitale), al raggiungimento della soglia di spesa come successivamente indicata. L'Impresa, a sua discrezione, potrà altresì distribuirli a qualunque cliente.

- La consegna dei Voucher all'Impresa avverrà a cura e spese di TreCuori;
- I Voucher saranno forniti in blocchetti da 25 pezzi cadauno;
- Solo dopo che i Voucher saranno stati distribuiti ai clienti, verranno fatturati da TreCuori;
- L'Impresa pagherà le fatture ricevute a mezzo RID a fine mese;
- Le fatture verranno inviate solamente via email all'indirizzo sotto riportato. Tutte le fatture emesse a carico dell'Impresa saranno visibili e scaricabili dall'apposita area riservata di cui verranno comunicate le credenziali di accesso;
- Il presente accordo è a tempo indeterminato, con facoltà di ciascuna delle parti di recesso con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi per iscritto all'altra parte e senza alcun onere per entrambe le parti. Scaduto il preavviso, al momento in cui il contatto avrà perso efficacia, i Voucher distribuiti dovranno essere pagati dall'Impresa mentre quelli non distribuiti saranno ritirati da TreCuori con obbligo dell'impresa di restituirli o di pagarli.

Firmato in data _____, a _____

Timbro e firma dell'Erogatore

TreCuori S.p.a. Società Benefit

DATI PER CONVENZIONE IMPRESA

* campi obbligatori

* Partita IVA

DATI DA PUBBLICARE SUL SITO

* Nome Commerciale

* Indirizzo e n° civico

n°

* Città - CAP - Provincia

CAP

Prov.

* Cat. merceologica 1

* Cat. merceologica 2

* Giorni di chiusura

* E-mail

* Cellulare

-

* Telefono

 * Cognome Referente
visibile sul sito

 * Nome Referente
visibile sul sito

 * Cognome Referente
non visibile sul sito

 * Nome Referente
non visibile sul sito

 * Soglia minima
di spesa

€.

* Valore del contributo in €.

(multipli di €. 0,50)

€.

 Tipi di voucher
disponibili

1 Punto = €. 0,50

2 Punti = €. 1,00

3 Punti = €. 1,50

5 Punti = €. 2,50

7 Punti = €. 3,50

10 Punti = €. 5,00

15 Punti = €. 7,50

30 Punti = €. 15,00

50 Punti = €. 25,00

60 Punti = €. 30,00

DATI DI FATTURAZIONE

 * Ragione sociale
Indirizzo e n° civico
Cap - Città
Provincia

Timbro o indicare i dati completi della Ragione Sociale

 * Referente amministrativo
Nome e cognome

* E-mail per invio fatture

* Tel. Ref. amministrativo

-

* CODICE IBAN per RID

- Con la firma del presente modulo dichiaro di aver già preso visione delle Condizioni Generali che regolano la convenzione e delle modalità del trattamento dei dati (Privacy) disponibili nel sito www.trecuori.org
- Il responsabile del trattamento dei dati è TreCuori S.p.a. SB codice fiscale e n° iscrizione al registro imprese di Treviso 04740030285



Timbro e firma dell'impresa